

Prot. n. 30354 / RU / DCAFC 6°

## IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, testo unico delle accise, ed in particolare,

- l'articolo 6, comma 15 – *bis* nel quale è, tra l'altro, previsto che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità con i quali le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate;
- l'articolo 12, comma 1, nel quale è, tra l'altro, previsto che le disposizioni di cui al predetto articolo 6, comma 15-bis si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa;

così come introdotti, con vigenza dal 1° gennaio 2017, dall'art.1, comma 535 della legge 11 dicembre 2016 n.232;

Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni di rango primario procedendo ad una graduale introduzione degli obblighi prescritti in ragione della pericolosità fiscale rivestita dai distinti prodotti sottoposti ad accisa, anche tenuto conto della loro destinazione ad impieghi agevolati;

Considerata la necessità di privilegiare il riscontro, a tutela dell'interesse fiscale, dell'effettiva caricazione nei serbatoi della nave del carburante per la navigazione marittima nei casi di rifornimento diretto tramite autobotte o bettolina;

Ritenuto opportuno definire univoche tecnologie per la misurazione dei carburanti destinati alla navigazione marittima, all'atto della caricazione nei serbatoi delle navi, indipendentemente dallo Stato di bandiera e dalla circostanza che la navigazione sia effettuata nelle acque marine interne e comunitarie ovvero al di fuori di queste;

Visto il decreto 15 dicembre 2015, n. 225, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in vigore dal 1° aprile 2016, recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne ed, in particolare:

- l'articolo 4, comma 5, il quale dispone che per la circolazione dei carburanti esenti per la navigazione, a partire dal 1° gennaio 2017, le autocisterne, ovvero le bettoline, utilizzate per il

rifornimento sono dotate di un sistema di misurazione dei quantitativi di carburanti esenti consegnati alle imbarcazioni;

- gli articoli 4, comma 3, 6, comma 3 e 7, comma 3, che prevedono, in caso di rifornimento diretto, l'emissione dello scontrino da parte dei misuratori installati sulle predette autocisterne o bettoline quale riscontro della quantità di carburanti esenti per la navigazione riforniti;

Vista la determinazione direttoriale prot.124230 del 15 novembre 2016 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2, nel quale è previsto che sono idonei, per la determinazione dei quantitativi di olio combustibile denso, semifluido e fluido, riforniti dalle autobotti e dalle bettoline, oltre che i sistemi di misurazione su condotta anche i sistemi di accertamento attualmente adottati in contraddittorio con l'acquirente del prodotto;

Ritenuto opportuno prevedere un congruo periodo temporale per consentire l'adeguamento della dotazione strumentale delle autobotti e delle bettoline;

## ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

### Articolo 1

*Termini per l'installazione su autobotti e bettoline dei sistemi di misurazione dei carburanti per la navigazione riforniti*

1. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di gasolio o di olio combustibile destinati alla navigazione marittima sono munite di sistemi di misurazione dei carburanti riforniti a decorrere dal 1° aprile 2019.

### Articolo 2

*Sistemi di misurazione delle autobotti e delle bettoline*

1. Fermo restando che l'accertamento quantitativo rilevante ai fini dell'imposta è quello effettuato all'estrazione dal deposito fiscale, i sistemi di misurazione delle autobotti e delle bettoline assumono valore di riscontro dell'effettiva caricazione nei serbatoi della nave dei quantitativi di carburante estratti dal deposito.
2. I sistemi di misurazione del gasolio e dell'olio combustibile fluidissimo sono installati su condotta e consentono l'emissione di scontrini riportanti il giorno e l'ora di rifornimento, l'identificazione del misuratore, la targa dell'autobotte o della bettolina, il quantitativo di prodotto rifornito e le letture ad inizio ed alla fine del rifornimento. Tali dati restano a corredo dei registri di carico e scarico del deposito mittente.

3. Per comprovate esigenze tecniche che rendano eccessivamente onerosa l'installazione di misuratori su condotta, per le sole bettoline è ammesso l'utilizzo alternativo di sistemi di misurazione delle quantità rifornite tramite telemisure dei serbatoi calibrati utilizzati per il trasporto, con emissione del relativo scontrino.
4. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di olio combustibile denso, semifluido e fluido destinati alla navigazione marittima sono munite dei sistemi di misurazione di cui all'articolo 1, comma 2, della determinazione direttoriale prot.124230 del 15 novembre 2016.
5. I sistemi di misurazione del gasolio e dell'olio combustibile fluidissimo di nuova installazione consentono la misura del quantitativo di prodotto in volume a 15°C nonché la comunicazione a distanza all'Agenzia, anche tramite la connessione con periferiche, dei dati di posizionamento globale e degli scontrini di cui al comma 2, secondo le specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet dell'Agenzia stessa.

### Articolo 3

#### *Disposizioni finali*

1. La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it), ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 04 maggio 2018

Giovanni Kessler

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*